Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/10/2011 - rif. PREC 222/10/S

Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/10/2011 - rif. PREC 222/10/S d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1

Con riferimento alla problematica concernente l'illegittimità della limitazione dei lavori validi, ai fini della partecipazione, a quelli svolti nell'ambito della Comunità Europea, è utile richiamare la Determinazione di questa Autorità n. 5 del 27 Luglio 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 - Supplemento ordinario), laddove puntualizza che "ogni limitazione territoriale nella individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, così come nella valutazione delle pregresse esperienze in fase di valutazione delle offerte, deve essere considerata illegittima". Sul punto, infatti, già con determinazione n. 3/2000, questa Autorità aveva ritenuto, in una fattispecie relativa ad un concorso di progettazione, del tutto illegittima la limitazione territoriale in quanto essa "contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatici parità di trattamento tra i relativi prestatori (articolo 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE)". Analoghe considerazioni possono essere riferite anche alla fase di valutazione delle offerte per la quale il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 4338 del 10 settembre 2008) si è pronunciato affermando che, nella valutazione delle offerte, è illegittima la valorizzazione dell'esperienza maturata in un determinato ambito territoriale. In particolare, i giudici hanno asserito che in una gara di appalto "non può essere attribuita natura di requisito professionale ad un periodo della propria attività lavorativa svolto in una determinata località o su un determinato territorio (nella specie, nel campo della 'progettazione di modelli di sviluppo locale')". Deve, peraltro, essere considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l'effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore, senza un'ammissibile ragione, in violazione dell'articolo 49 (ex 59) del Trattato CE, norma applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano.